



Si può confessare durante la Santa Messa? Note di diritto liturgico

Mauro Gagliardi

Posizione del quesito

Si può ricevere la confessione sacramentale di fedeli che partecipano contemporaneamente alla Santa Messa? La domanda, solo in apparenza oziosa, viene spesso posta da sacerdoti che, avendo la possibilità di svolgere il ministero della Riconciliazione mentre un loro confratello celebra l'Eucaristia, si sentono a disagio nel farlo, perché hanno letto o udito che sarebbe vietato celebrare i due sacramenti contemporaneamente nello stesso luogo. Quest'ultima opinione, infatti, è molto accreditata presso i liturgisti contemporanei, che la diffondono ad ogni occasione utile.

Citiamo ad esempio l'asserzione di un competente liturgista che scrive: «Resti comunque valido il principio stabilito da Paolo VI nell'*Eucharisticum Mysterium*, secondo cui non si può confessare durante la Messa nella stessa navata, perché non si possono sovrapporre due celebrazioni (n. 17)»¹. Per precisione dobbiamo dire che l'*Eucharisticum Mysterium* è un'Istruzione pubblicata non direttamente da Paolo VI, bensì durante il suo pontificato dalla Sacra Congregazione dei

¹ Siccome non è mio intento entrare in polemica con lo stimato confratello, ometterò qui la citazione dell'autore, indicando solo che il brano riportato si trova a p. 371 di un suo saggio sulla celebrazione liturgica.

Riti. Ma al di là di questo, ciò che è essenziale è l'affermazione fatta: un competente liturgista – e come lui moltissimi altri – afferma che la Chiesa ha stabilito come principio che «non si può confessare durante la Messa nella stessa navata». Un sacerdote che leggesse, o che ascoltasse un conferenziere affermare la stessa cosa, riterrebbe di non poter più riconciliare i peccatori con Dio, se essi stanno partecipando alla Messa. Essi, se sono coscienti di aver commesso peccato mortale e non si sono confessati prima, dovranno dunque partecipare all'Eucaristia senza comunicare sacramentalmente².

Ma questa posizione di molti liturgisti è corretta? Nel rispondere, diamo a questa breve nota la struttura di un articolo da *Summa*.

Videtur quod

Sembra che non sia possibile confessare i fedeli che partecipano nello stesso momento alla Santa Messa. A sostegno di questa posizione, vengono di norma citati – dai liturgisti che la sostengono – alcuni testi magisteriali.

Primum. Il primo testo è quello sopra richiamato dal liturgista da noi citato, testo che stabilisce che non si possono sovrapporre due celebrazioni:

«Nelle celebrazioni liturgiche debbono essere evitate la divisione e la dispersione della comunità. Perciò si deve badare a che nella stessa chiesa non si svolgano contemporaneamente due celebrazioni liturgiche, che attraggano l'attenzione del popolo a cose diverse.

Ciò sia detto soprattutto a riguardo della celebrazione dell'Eucaristia. Pertanto, quando si celebra la Messa per il popolo, la domenica e nelle feste di precetto, si abbia cura di impedire quella dispersione che deriva generalmente dalla celebrazione contemporanea di più Messe nella medesima chiesa.

² Infatti, è vietato ricevere la Comunione in peccato mortale: «Desidero ribadire che vige e vigerà sempre nella Chiesa la norma con cui il Concilio di Trento ha concretizzato la severa ammonizione dell'apostolo Paolo [cf. 1Cor 11,28] affermando che, al fine di una degna ricezione dell'Eucaristia, "si deve premettere la confessione dei peccati, quando uno è conscio di peccato mortale" [cf. DS 1647; 1661]» (Giovanni Paolo II, *Ecclesia de Eucharistia*, 17.04.2003, n. 36 [EV 22/273]). Già prima, il *Catechismo della Chiesa Cattolica*, n. 1385 insegna: «Chi è consapevole di aver commesso un peccato grave, deve ricevere il sacramento della Riconciliazione prima di accedere alla Comunione».

La stessa cura si ponga, per quanto è possibile, anche gli altri giorni. Ottimo sistema per conseguire questo scopo è, secondo la norma del diritto, la concelebrazione dei sacerdoti che desiderano celebrare la Messa contemporaneamente.

Bisogna pure evitare, mentre in una chiesa si celebra la Messa per il popolo, secondo l'orario prestabilito, la celebrazione corale o in comune dell'Ufficio divino, la predicazione, l'amministrazione del Battesimo e la celebrazione di Matrimoni»³.

Secundum. Un secondo testo è ripreso ancora dalla *Eucharisticum Mysterium*. In esso specificamente si dispone:

«Si inculchi nei fedeli l'abitudine di accostarsi al sacramento della Penitenza non durante la celebrazione della Messa, ma specialmente in certe ore stabilite, cosicché l'amministrazione di questo sacramento si svolga con tranquillità e con vera loro utilità, ed essi stessi non siano impediti da una attiva partecipazione alla Messa»⁴.

Tertium. Seguendo l'ordine cronologico, vengono in genere richiamate anche le «Premesse» («*Praenotanda*») al *Rito della Penitenza*:

«La Riconciliazione dei penitenti si può celebrare in qualsiasi giorno e tempo. Conviene però che i fedeli sappiano il giorno e l'ora in cui il sacerdote è disponibile per l'esercizio di questo ministero. S'inculchi comunque nei fedeli l'abitudine di accostarsi al sacramento della Penitenza fuori della celebrazione della Messa, e preferibilmente in ore stabilite»⁵.

Quartum. Infine, si ricorda un passaggio dell'Istruzione *Redemptionis Sacramentum*:

«I fedeli siano accortamente guidati alla pratica di accedere al sacramento della Penitenza al di fuori della celebrazione della Messa, soprattutto negli orari stabiliti, di modo che la sua amministrazione si svolga con tranquillità e a loro effettivo giovamento, senza che siano impediti da una attiva partecipazione alla Messa. Co-

³ Sacra Congregazione dei Riti, *Eucharisticum Mysterium*, 25.05.1967, n. 17 (EV 2/1317).

⁴ *Ibid.*, n. 35 (EV 2/1335).

⁵ Sacra Congregazione per il Culto Divino, *Rito della Penitenza*, 02.12.1973, «*Praenotanda*», n. 13 (EV 4/2694).

loro che sono soliti comunicarsi ogni giorno o molto spesso siano istruiti in modo da accedere al sacramento della Penitenza nei tempi opportuni, secondo le possibilità di ciascuno»⁶.

In base a questi testi, sembra dunque che non sia lecito confessare durante la Santa Messa.

Sed contra

Contro quest'opinione, tuttavia, sta l'insegnamento autorevole del Sommo Pontefice Giovanni Paolo II:

«Gli Ordinari del luogo, nonché i parroci e i rettori di chiese e santuari, devono verificare periodicamente che di fatto esistano le massime facilitazioni possibili per le confessioni dei fedeli. In particolare, si raccomanda la presenza visibile dei confessori nei luoghi di culto durante gli orari previsti, l'adeguamento di questi orari alla situazione reale dei penitenti, e la speciale disponibilità per confessare prima delle Messe e anche, per venire incontro alla necessità dei fedeli, durante la celebrazione delle SS. Messe, se sono disponibili altri sacerdoti»⁷.

Come si vede, il Santo Padre stabilisce che – se ci sono altri sacerdoti oltre il celebrante della Messa – essi possono confessare i fedeli che partecipano a quella stessa Celebrazione Eucaristica. Apparentemente, questa indicazione contrasta con i testi precedentemente riportati. Anche se ciò fosse, l'autorità docente del Papa supererebbe comunque quella degli altri pronunciamenti. In realtà, però, non c'è contraddizione tra i vari testi magisteriali citati, come si mostrerà più avanti. In questo «*Sed contra*», tuttavia, non vogliamo omettere di riportare per intero un testo della Congregazione per il Culto Divino, cui rimanda lo stesso Giovanni Paolo II in nota. Si tratta di una delle «Risposte a dubbi» che sogliono essere pubblicate dalla Congregazione. In questo caso, il dubbio proposto riguarda esattamente il nostro tema, come viene riportato all'inizio del testo in corsivo:

«Quali sono le disposizioni che riguardano il momento della celebrazione del sacramento della Penitenza: ad esempio, *possono i*

⁶ Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti, *Redemptionis Sacramentum*, 25.03.2004, n. 86 (EV 22/2272).

⁷ Giovanni Paolo II, *Misericordia Dei*, 07.04.2002, n. 2 (EV 21/311).

fedeli accedere al sacramento della Penitenza durante la celebrazione della Messa?”.

Circa il tempo della celebrazione del sacramento della Penitenza le norme specifiche si trovano nell’Istruzione *Eucharisticum Mysterium*, del 25 maggio 1967, dove viene raccomandato: “Si inculchi nei fedeli l’abitudine di accostarsi al sacramento della Penitenza non durante la celebrazione della Messa, ma specialmente in certe ore stabilite, cosicché l’amministrazione di questo sacramento si svolga con tranquillità e con vera loro utilità, ed essi stessi non siano impediti da una attiva partecipazione alla Messa” (n. 35). Le stesse cose sono nuovamente proposte anche nelle *Premesse del Rito della Penitenza* (n. 13), dove però si afferma che “la Riconciliazione dei penitenti si può celebrare in qualsiasi giorno e tempo” (ivi).

Questo va inteso dai pastori come un consiglio per la cura pastorale dei fedeli, che devono essere esortati e aiutati a non trascurare di cercare nel sacramento della Penitenza il vantaggio spirituale e ad accedervi possibilmente al di fuori del tempo e del luogo della celebrazione della Messa. *D’altra parte questa norma non proibisce in alcun modo ai sacerdoti – eccetto a colui che celebra la Santa Messa – di ascoltare le confessioni dei fedeli che lo desiderano anche nel tempo della celebrazione della Messa.*

Ai nostri giorni particolarmente, mentre da molti si perde il significato ecclesiale del peccato e del sacramento della Penitenza, ed è molto diminuito il desiderio di accedere al sacramento della Penitenza, i pastori devono favorire con tutte le loro forze tra i fedeli l’uso frequente di questo sacramento. Perciò nel can. 986 § 1 del *Codice di Diritto Canonico* si legge: “Tutti coloro cui è demandata in forza dell’ufficio la cura delle anime, sono tenuti all’obbligo di provvedere che siano ascoltate le confessioni dei fedeli a loro affidati, che ragionevolmente lo chiedano, e che sia ad essi data l’opportunità di accostarsi alla confessione individuale, stabiliti, per loro comodità, giorni e ore”.

In effetti la celebrazione del sacramento della Penitenza è uno tra i ministeri specifici del sacerdote. I fedeli non solo sono tenuti a confessare i peccati (cf. can. 989), ma anzi hanno il diritto “di ricevere dai sacri pastori gli aiuti derivanti dai beni spirituali della Chiesa, soprattutto dalla parola di Dio e dai sacramenti” (can. 213).

Risulta quindi evidente che anche durante la celebrazione della Messa è lecito ricevere la confessione ogni volta in cui si prevede che i fedeli chiedano quel ministero. Nel corso di una concelebrazione, si esorta vivamente che alcuni sacerdoti si astengano da

concelebrare per essere disponibili ai fedeli che vogliono accedere al sacramento della Penitenza.

Si ricordi comunque che non è lecito unire il sacramento della Penitenza con la Santa Messa in modo da farne risultare un'unica celebrazione liturgica»⁸.

Respondeo

Un anno prima di *Misericordia Dei*, dunque, lo stesso Magistero aveva citato i testi di *Eucharisticum Mysterium* 35 e dei «*Praenotanda*» al *Rito della Penitenza* 13, dandone l'interpretazione autentica: tali testi non vietano affatto di confessare i fedeli durante la Santa Messa, ma rappresentano un'esortazione ad educarli a riconoscere il valore della Riconciliazione sacramentale. Tali testi auspicano che si insegni ai fedeli a ricorrere di norma al sacramento della Penitenza fuori della Messa, ma non impediscono affatto al sacerdote di ricevere le confessioni mentre un confratello celebra l'Eucaristia. Di più, la «Risposta» della Congregazione addirittura consiglia questa pratica in alcune occasioni: «è lecito ricevere la confessione ogni volta in cui si prevede che i fedeli chiedano quel ministero»; e ancora: «nel corso di una concelebrazione, si esorta vivamente che alcuni sacerdoti si astengano da concelebrazioni per essere disponibili ai fedeli che vogliono accedere al sacramento della penitenza».

I vari testi che vengono di norma citati da numerosi liturgisti, a sostegno dell'idea che sarebbe vietato o fortemente sconsigliato confessare durante la Santa Messa, vanno spiegati in accordo all'interpretazione autentica che il Magistero ne ha offerto. A ciò si aggiunga che tale interpretazione non rappresenta una forzatura del senso, bensì esprime il vero significato dei testi, se li si legge nel loro contesto e senza pregiudizi.

Dunque è senz'altro possibile, e persino raccomandabile, ricevere le confessioni sacramentali dei fedeli mentre gli stessi prendono parte alla Santa Messa.

⁸ Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti, Risposta *Quaenam sunt dispositiones*, 31.07.2001, *Notitiae* 37 (2001), pp. 259-260 (anche in EV 20/1500-1505; corsivo nostro).

Ad primum dicendum

Eucharisticum Mysterium 17 non intende impedire la Confessione durante la Messa. Tale brano si riferisce alla pratica di svolgere più celebrazioni *in presenza del popolo*, nello stesso momento e nella stessa chiesa, con particolare riferimento all'Eucaristia – come viene esplicitamente detto. Sappiamo che la prassi di celebrare più Messe contemporaneamente era frequente prima della riforma liturgica post-conciliare. L'istruzione ha dunque di mira tale prassi e non certo la possibilità di confessare durante la Messa. Il principio di fondo del n. 17 è che «nelle celebrazioni liturgiche debbono essere evitate la divisione e la dispersione della comunità», cosa che può facilmente avvenire se i fedeli si dividono in gruppetti attorno ai vari altari laterali, soprattutto se tali altari si trovano molto vicini tra loro. Ma che alcuni fedeli si confessino durante la Messa non divide né disperde la comunità. Negli altri esempi, forniti dal n. 17, di celebrazioni liturgiche che non devono essere svolte in contemporanea, oltre alla Messa si citano «la celebrazione corale o in comune dell'Ufficio divino, la predicazione, l'amministrazione del Battesimo e la celebrazione di Matrimoni». Non una parola sulla Confessione.

Ad secundum et tertium dicendum

Come si è visto nel «*Sed contra*», la corretta interpretazione di questi due brani, fornita autorevolmente dalla Congregazione per il Culto Divino, non impedisce affatto l'ascolto delle confessioni dei fedeli durante la Messa.

Ad quartum dicendum

Resta il brano di *Redemptionis Sacramentum* 86 – caso ancor più significativo, perché questa istruzione è del 2004, quindi di due anni successiva alla *Misericordia Dei*. Si potrebbe perciò ipotizzare che la Congregazione abbia voluto, con questo testo, tornare a correggere l'indicazione data da Giovanni Paolo II. Anche se così fosse, sembra difficile pensare che una Congregazione abbia l'autorità di correggere un Papa (a meno che non consti manifestamente che essa ne abbia ricevuto mandato specifico dallo stesso Pontefice, o da un suo legittimo successore). Ma il caso non si pone. Infatti, in *Redemptionis Sacra-*

mentum non c'è solo il n. 86, ma anche il n. 76, che – sbalorditivamente – non viene menzionato da quei liturgisti che sostengono l'opinione che abbiamo dimostrato infondata. Ecco, dunque, il testo che viene regolarmente passato sotto silenzio:

«Secondo l'antichissima tradizione della Chiesa romana, non è lecito unire il sacramento della Penitenza con la Santa Messa in modo tale che diventi un'unica azione liturgica. Ciò non impedisce, tuttavia, che dei Sacerdoti, salvo coloro che celebrano o concelebrano la Santa Messa, ascoltino le confessioni dei fedeli che lo desiderino, anche mentre si celebra la Messa nello stesso luogo, per venire incontro alle necessità dei fedeli. Ciò tuttavia si svolga nella maniera opportuna»⁹.

Anche *Redemptionis Sacramentum*, pertanto, ripete l'insegnamento di Giovanni Paolo II, ragione per la quale bisogna intendere il n. 86 alla luce del n. 76. In particolare, il n. 86 non fa altro che ripetere l'esortazione ai pastori di ben educare i fedeli alla corretta pratica della Confessione sacramentale, senza contraddire il n. 76, che prevede la possibilità che la Riconciliazione si svolga durante la Messa e anche «nello stesso luogo» (precisazione importante).

Ulteriori elementi

Da quanto esposto è emerso con chiarezza che è *certamente possibile* – e in certi casi *auspicabile* – *confessare durante la Santa Messa*.

Dai vari testi magisteriali adottati, si traggono alcuni elementi sintetici:

1. Il modo che, in generale, appare più opportuno per celebrare il sacramento della Riconciliazione è di svolgerlo in tempi stabiliti, quindi al di fuori della celebrazione dell'Eucaristia.

2. La possibilità di ascoltare le confessioni anche durante la Messa – possibilità chiaramente prevista dal Magistero – è in linea non solo con le necessità pastorali concrete, ma anche con la sapienza pastorale, che sa per esperienza che spesso «l'ottimo è nemico del bene». In particolare, lo stesso Magistero ricorda come ai nostri tempi sia dimi-

⁹ Id., *Redemptionis Sacramentum*, 25.03.2004, n. 76 (EV 22/2262). Non a caso, il testo cita in nota sia la *Misericordia Dei* 2, sia la «Risposta» del 2001 della medesima Congregazione.

nuito il senso del peccato e, con esso, la frequenza della Confessione. Perciò bisogna facilitare in ogni modo i fedeli perché possano avere occasione di essere riconciliati con Dio e con la Chiesa attraverso il sacramento della Penitenza.

3. Parte importante dello zelo pastorale dei sacerdoti è di rendersi disponibili al massimo possibile per ricevere le confessioni dei fedeli, non escluso perciò il momento della Celebrazione Eucaristica.

4. È però vietato allo stesso sacerdote che celebra la Santa Messa di ascoltare le Confessioni durante la celebrazione da lui effettuata. È pure vietato unire i due sacramenti in un'unica celebrazione.

La motivazione essenziale, che permette la Confessione durante la Messa, è lo zelo pastorale dei sacerdoti, rivolto alle necessità spirituali concrete dei fedeli. Riguardo a questo, è possibile aggiungere numerosi altri testi magisteriali. La «Risposta» della Congregazione sopra citata riporta, ad esempio, alcuni canoni del *Codice di Diritto Canonico*. Qui aggiungiamo a corredo pochi altri brani:

«[I presbiteri] quando amministrano i sacramenti si uniscono all'intenzione e alla carità di Cristo; il che realizzano in modo particolare nell'esercizio del sacramento della Penitenza, se si mostrano sempre e pienamente disposti ad amministrarla ogniquale volta i fedeli ne facciano ragionevolmente richiesta»¹⁰.

«Il confessore sia sempre pronto ad ascoltare le confessioni dei fedeli, ogniquale volta i fedeli stessi ne facciano ragionevolmente richiesta»¹¹.

«Ai pastori rimane l'obbligo di facilitare ai fedeli la pratica della confessione integra e individuale dei peccati, che costituisce per essi non solo un dovere, ma anche un diritto inviolabile e inalienabile, oltre che un bisogno dell'anima»¹².

«Tutti i sacerdoti che hanno la facoltà di amministrare il sacramento della Penitenza, si mostrino sempre e pienamente disposti ad amministrarlo ogniquale volta i fedeli ne facciano ragionevolmente richiesta. La mancanza di disponibilità ad accogliere le pecore ferite, anzi, ad andare loro incontro per ricondurle all'ovile,

¹⁰ Concilio Vaticano II, *Presbyterorum Ordinis*, n. 13 (EV 1/1288).

¹¹ Sacra Congregazione per il Culto Divino, *Rito della Penitenza*, 02.12.1973, «Praenotanda», n. 10b (EV 4/2691).

¹² Giovanni Paolo II, *Reconciliatio et Paenitentia*, 02.12.1984, n. 33 (EV 9/1200).

sarebbe un doloroso segno di carenza di senso pastorale in chi, per l'Ordinazione sacerdotale, deve portare in sé l'immagine del Buon Pastore»¹³.

In conclusione, resterebbe da chiedersi perché diversi liturgisti – che di certo non ignorano i testi da noi citati – abbiano preferito di fatto dimenticarli nel dare la loro risposta al quesito che abbiamo qui affrontato. Probabilmente il curioso fenomeno va collegato alla difficoltà, da parte loro, di comprendere come sia possibile confessarsi durante la Messa, sottraendosi così per alcuni minuti alla «partecipazione attiva» alla liturgia. Il problema, però, sta nel senso che si dà all'espressione «partecipazione attiva»: un tema che non è oggetto di questa breve nota.

¹³ Id., *Misericordia Dei*, 07.04.2002, n. 1 (EV 21/310).